



COMUNE di CERVIGNANO D'ADDA

PROVINCIA di LODI

P.zza Municipio, 1 – Tel. 029813002 * PEC cervignanodadda@cert.elaus2002.net

Deliberazione N. 8 DEL 22/04/2025

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ORDINARIA di prima convocazione in seduta pubblica

OGGETTO : **TARI - TASSA RIFIUTI - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2025**

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE** addì **VENTIDUE** del mese di **APRILE** alle ore **19:00**, nella sala delle adunanze consiliari,

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano :

N°	Cognome e Nome	P	A	N°	Cognome e Nome	P	A
1	GRILLI EMILIO	X		7	ZACCHINI ERNESTA	X	
2	BODINI INICCO FRANCESCO	X		8	ZANARDO FABIO	X	
3	PISTILLO MICHELE	X		9	BACCHI MARIA PIERA	X	
4	LORTI CARLO	X		10	FANTI FEDERICA		X
5	INZERAUTO FABRIZIO	X		11	SCHIROSI GIUSEPPE	X	
6	ANTONIELLI EUGENIO	X					
				Totali		10	1

Partecipa il Segretario Comunale **Dott.ssa Paola Maria Xibilia**, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett a) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Emilio Grilli** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Assente giustificato, il consigliere **Fanti Federica**.

Presente l'Assessore non consigliere comunale, **Eugenia Raimondi Cominesi**.

OGGETTO : TARI - TASSA RIFIUTI - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2025

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di

ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima

Preso atto che il Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2024-2025, predisposto in osservanza dei criteri stabiliti con il metodo MTR-2 definito dall'ARERA con deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021 e con deliberazione n. 62/2023/R/RIF, è stato validato dal Comune in qualità di Ente Territorialmente Competente con deliberazione n. 6 del 23/04/2024 esso, per il 2025, evidenzia costi complessivi pari a Euro 266.761,00 (compresa IVA), a cui sono state sottratte le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina ARERA n. 2/DRIF/2020 (pari a Euro 610,00). Ai fini della determinazione delle tariffe TARI i costi complessivi sono pertanto pari ad Euro 266.151,00;

Dato atto che il Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF), costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2025;

Considerato che:

- Le deliberazioni ARERA non si esprimono sulla metodologia di determinazione delle tariffe TARI che, pertanto, resta quella vigente di cui al citato D.P.R. 158/1999;
- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq. delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- il costo presunto, per l'anno 2025, del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, è risultato di complessivi Euro 266.151,00 e comprende i costi fissi, pari al 38% dell'intero costo, ed i costi variabili, pari al restante 62% come di seguito meglio rappresentato;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Ritenuto pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2025 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività) di cui prospetto allegato "A";

Dato atto che i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

Dato atto che le tariffe risultanti dalle elaborazioni effettuate dall'Ufficio comunale competente in base al PEF 2024-2025 per l'anno 2025 rispettano le prescrizioni di cui all'art. 4, Allegato A della Delibera ARERA 363/2021, come aggiornato dalla Delibera ARERA 389/2023,

Dato atto che l'importo complessivo del gettito che deve essere ottenuto dalla Tassa sui Rifiuti per garantire la copertura dei costi, tenendo conto delle componenti da detrarre indicate dalla determinazione ARERA n. 2/2021 è determinato come segue:

Totale costi del piano economico-finanziario	€ 266.761,00	-
Contributo MIUR istituzioni scolastiche	€ 610,00	-
Totale gettito tari	€ 266.151,00	

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al prospetto allegato "A" tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

93% a carico delle utenze domestiche;

7% a carico delle utenze non domestiche;

Preso atto che il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Lodi sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Richiamata la delibera Arera n. 386/2023/R/rif la quale ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

a) UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;

b) UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;

Preso atto che il tributo per l'esercizio e le funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale (TEFA) deve essere riversato, a norma dell'art. 19 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504, alla competente Provincia di Lodi e che le componenti perequative UR1 e UR2 devono essere versate alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), entro il termine del 15 marzo dell'anno successivo;

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2025:

- prima rata: 30 giugno 2025
- seconda rata: 06 dicembre 2025

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«15 A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU)

e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Rilevato pertanto che allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale;

Atteso che il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo nel Portale del federalismo fiscale è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021. L'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.18/08/2000, n. 267 sono stati espressi il parere di regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio interessato e di regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario, così come riportati nell'allegato alla presente deliberazione;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Con la seguente votazione:

presenti n. 10

favorevoli n. 9

contrari n. 0

astenuti n. 1 (Schirosi)

resi in forma palese, per alzata di mano, da n. 10 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

di approvare per l'anno 2025, le tariffe della TARI di cui al prospetto allegato "A" e qui riportate:

Tariffe domestiche		Tariffa fissa	Tariffa variabile
abitazioni	Nucleo 0	0,6466	90,0808
abitazioni	Nucleo 0 Solo quota fissa	0,6466	0
abitazioni	Nucleo 1	0,6466	90,0808
abitazioni	Nucleo 1 Solo quota fissa	0,6466	0
abitazioni	Nucleo 2	0,7544	153,1374
abitazioni	Nucleo 2 Solo quota fissa	0,7544	0
abitazioni	Nucleo 3	0,8314	189,1698
abitazioni	Nucleo 3 Solo quota fissa	0,8314	0
abitazioni	Nucleo 4	0,8930	234,4870
abitazioni	Nucleo 4 Solo quota fissa	0,8930	0
abitazioni	Nucleo 5	0,9546	288,2587
abitazioni	Nucleo 6 e più	1,0008	333,2991
abitazioni	Nucleo 6 e più Solo quota fissa	1,0007	0

	Utenze non domestiche		
cat	Descrizione	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1	musei biblioteche, associazioni, luoghi di culto	0,6906	1,142
1	cod. rid 3- musei biblioteche, associazioni, luoghi di culto	0	0
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,1222	1,8427
3	Stabilimenti balneari	0,8488	1,4102

4	Esposizioni, autosaloni	0,5899	09776
5	Alberghi con ristorante	1,8559	3,0597
6	Alberghi senza ristorante	1,2804	2,1196
7	Cas di cura e riposo	1,4243	2,3445
8	Uffici agenzie e studi professionali	1,5970	2,6358
9	Banche, istituti di credito	0,8344	1,3669
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ecc	1,5394	2,5435
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,0861	3,4317
12	Attività artigianali tipo botteghe, falegname, idraulico, fabbro ecc	1,4243	2,3388
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,6113	2,6502
14	Attività industriali con capannone produzione	0	0
14-	Cod rid.1 - Attività industriali con capannone produzione esenzione..	0	0
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,4531	2,3820
16	Ristoranti, trattorie, osteria, pizzerie, mense, pub, birrerie	10,1140	16,6395
17	Caffè, bar, pasticcerie	5,2368	8,5995
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi	3,2946	5,4158
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,0644	5,2283
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	14,0704	23,1337
21	Discoteche, night-club	2,2300	3,6682

- di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5 % fissata dalla Provincia di Lodi;
- di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2024:
 - a) prima rata: scadenza 30 giugno 2025 – in base al 50% del conteggio tari 2024
 - b) seconda rata: scadenza 06 dicembre 2025– a saldo
- di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale nel formato elettronico di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere,

IL CONSIGLIO COMUNALE

ai sensi dell'art.134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

con la seguente votazione:

presenti n. 10

favorevoli n. 9

contrari n. 0

astenuti n. 1 (Schirosi)

resi in forma palese, per alzata di mano, da n. 10 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

.....

Si dà atto che il testo integrale della discussione è stato registrato su supporto magnetico che è conservato nel software applicativo Maggioli di gestione delle delibere (in particolare viene conservato nel fascicolo di ciascuna delibera della seduta).

.....

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Emilio Grilli

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Maria Xibilia

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune.